



Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici
di Lavori, Servizi e Forniture

Avcp

Direzione Generale
Vigilanza Lavori Servizi e Forniture

Ufficio VI.CO. NA - 4
Il Dirigente

Autorità Vigilanza Contratti Pubblici
Prot. Uscita del 20/07/2012
Numero: **0072383**
Classifica: C.2



- A Comune di Marigliano
Via Corso Umberto I°, 240
80034 – Marigliano (NA)
- C.A. Responsabile del Settore V° e Responsabile del
Procedimento, Ing. Andrea Ciccarelli
- A Michele Nappi, consigliere comunale
Via Montevergine n. 5
80034 – Marigliano (NA)
- A Alfonso Lo Sapia, presidente collegio revisori
contabili
Via San Giuseppe n. 6
80034 – Marigliano (NA)

Fascicolo n. 1867/2012 - 1940/2012

Oggetto: Contratto d'appalto per il servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico *"Un mondo di luce a costo zero"*.

In riferimento alla questione in oggetto, visti gli esposti e i documenti, acquisiti al protocollo dell'Autorità n. 62204 del 21/06/2012 e n. 63807 del 26/06/2012 che riguardando il medesimo appalto, sono stati esaminati congiuntamente, si rappresenta quanto segue.

L'esponente Michele Nappi, consigliere comunale, sostiene l'illegittimità della condotta della S.A. per presunte irregolarità nell'affidamento del servizio denominato *"Un mondo di luce a costo zero"* alla ditta Beghelli srl, con contratto repertorio n. 8055 del 29 aprile 2010 per l'importo di euro 207.480,00 e contratto di repertorio n. 8131 del 16 dicembre 2011 per l'importo di euro 634.410,00, per la durata di anni 13. L'affidamento sarebbe, difatti, avvenuto senza l'espletamento di nessuna procedura ad evidenza pubblica e in presenza di un precedente contratto avente ad oggetto la manutenzione, Rep. n. 7965 del 19/02/09, stipulato con la ditta Gemmo, che si era obbligata ad effettuare migliorie con un progetto di risparmio energetico, senza alcun onere per la S.A.

L'esponente, Lo Sapia Antonio, presidente collegio revisori contabili, sostiene l'illegittimità della condotta della S.A. per presunte irregolarità nelle D.G.C. n. 37/09, n. 65/09, n. 133/10 con le quali si



Avcp

Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici
di Lavori, Servizi e Forniture

approvava il progetto *"Un mondo di luce a costo zero"* della società Beghelli srl, senza nessuna procedura ad evidenza pubblica, che sono state segnalate anche al nucleo di Guardia di Finanza di Casalnuovo di Napoli il 30/04/2012.

Sulla medesima questione in esame l'Autorità, con deliberazione n. 39 del 18/04/2012, si è già espressa su una fattispecie identica a quella in esame, poiché si trattava di un affidamento diretto ex art. 57, comma 2, lett. b) D.Lgs. 163/2006, procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, per lo stesso servizio *"Un mondo di luce a costo zero"*, e con lo stesso identico affidatario, Beghelli s.r.l.

In particolare, l'Autorità ha sostenuto la carenza di una procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio in esame, non ravvisando la sussistenza delle ipotesi previste dal Codice dei contratti per il ricorso alle procedure negoziate, che è limitato alle sole ipotesi tassativamente previste negli artt. 56 e 57 D.Lgs. 163/2006 (che disciplinano, rispettivamente, le procedure con e senza previa pubblicazione del bando), ribadendo quanto già affermato in sue precedenti pronunce sulle procedure negoziate e richiamando le indicazioni operative inerenti la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara nei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria (quale risultava essere la fattispecie in esame - Determinazioni n. e n. 8 del 2011). L'Autorità ravvisava la carenza di una apposita indagine di mercato, precedente la delibera a contrarre, finalizzata alla verifica della sussistenza di quelle ragioni tecniche che sole avrebbero consentito di affidare il servizio unicamente alla società Beghelli Servizi s.r.l. L'Autorità, ravvisava, altresì, ulteriori aspetti critici nell'art. 3 del contratto, per un evidente contrasto con l'art. 29 D.Lgs. 163/2006 sulla determinazione dell'importo del contratto e nell'art. 2 del contratto, sulla durata del contratto per violazione del limite dei nove anni per le spese ordinarie previsto dall'art. 12, comma 2, R.D. 2440/1923.

Nel caso in esame, si è rilevato che codesta S.A., con le tre delibere di Giunta comunale n. 37/09, n. 65/09, n. 133/10, ha affidato alla società Beghelli srl, forniture e servizi per l'importo di € 207.480,00 e di € 634.410,00, anche con possibili variazioni, senza l'utilizzo di procedure ad evidenza pubblica. Tali delibere sono state seguite dalla stipula di due contratti d'appalto con la società Beghelli srl, il primo ad aprile 2010 per gli impianti di illuminazione della sola casa comunale e di n. 1 plesso scolastico, e il secondo a dicembre 2010 per n. 20 plessi scolastici (integrativo del primo). Specificamente, codesta S.A. ha affidato senza nessuna procedura ad evidenza pubblica l'appalto per il servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico consistente in:

- a) **sostituzione degli apparecchi di illuminazione installati presso le sedi individuate della S.A. e installazione di apparati di alimentazione centralizzata;**
- b) **telediagnosi energetica e funzionale**, consistente nel monitoraggio dei consumi dell'impianto (costituito dagli apparecchi sostituiti, installati e coperti da garanzia) eseguito in modalità remota ed effettuato mediante l'impiego di uno o più apparati in collegamento via modem dalla sede comunale con il centro di controllo dell'appaltatore, e nell'effettuazione di servizi integrativi di supporto alle procedure di sicurezza;
- c) **manutenzione periodica programmata degli apparecchi di illuminazione sostituiti e sostituzione gratuita degli stessi e dei loro componenti non funzionanti per tutta la durata del contratto.**

Codesta S.A. ha motivato ciò, invocando ingiustificatamente l'applicazione dell'art. 57, comma 2, lett.



Avcp

Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici
di Lavori, Servizi e Forniture

b), D.Lgs. 163/2006.

Sotto altro profilo, si rileva che, in considerazione degli importi dei contratti, prima di procedere all'affidamento, fosse necessario verificare il possesso, in capo all'affidatario, della certificazione SOA, che dagli atti non risulta essere stata chiesta.

Entrambi i contratti, inoltre, non quantificano il prezzo. Difatti, l'art. 3 del contratto prevede un prezzo costituito da una parte fissa e una variabile, entrambe corrisposte a titolo di corrispettivo per il servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico presso le sedi indicate: la prima a titolo di canone annuo fisso per tutti i 13 anni mentre la seconda è corrisposta a titolo di *"Corrispettivo totale minimo del Servizio"*, cioè di prezzo minimo, che potrà variare nel tempo in dipendenza degli apparecchi effettivamente installati; tale componente del prezzo non è quantificata ma solo indicata tramite rinvio all'allegato 1 di entrambi i contratti.

Infine, la durata di tredici anni di entrambi gli affidamenti viola il divieto di durata ultranovennale dei contratti pubblici.

Si rileva, dunque, la non conformità al Codice degli appalti per il mancato rispetto delle regole dettate per la determinazione del valore posto a base di gara, per l'inosservanza del divieto dell'artificioso frazionamento degli appalti, per la violazione delle regole sulla qualificazione degli operatori nelle gare di **lavori pubblici e delle norme dettate per le procedure negoziate senza preventivo bando di gara**, sia sotto che sopra soglia, in particolare, la violazione degli artt. 29, 40, 57 e 122 D.lgs. 163/2006; nonché dell'art. 10 R.D. 41/1924.

Si rappresenta, infine, che dagli atti risulta che codesta S.A. abbia sottoscritto i due contratti in esame, pur potendo avvalersi, per i medesimi servizi e apparentemente senza ulteriori costi, di due contratti sottoscritti nel 2008 e nel 2009 con scadenza al 31.12.2013, con altro operatore economico, in adesione alla convenzione stipulata da CONSIP e l'RTI Gemmo SpA/Hera S.p.A. In particolare, risulta che codesta S.A. con il primo contratto del 2008 abbia affidato al citato RTI, sino al 2013, la gestione degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale (nelle modalità servizio base liv.1 + servizio opzionale) al canone annuo di € 391.851,00 e che con un secondo contratto del 2009 abbia esteso l'affidamento ad altri servizi, tra cui quello per la manutenzione ordinaria degli impianti elettrici degli edifici comunali, esclusi i materiali e la presentazione di un progetto di risparmio energetico non oneroso per il comune¹, il cui costo è stato incluso nel canone annuo sopra citato, mentre per i materiali è stata concordata l'applicazione dello sconto del 31,75% ai prezzi dei listini dei fornitori di materiali per illuminazione pubblica (come previsto dalla convenzione stipulata da Consip per gli interventi non presenti nella tabella corrispettivi allegata al contratto).

Tutto ciò premesso, si definisce la questione in esame ai sensi dell'art. 2, comma 4, lett. b) del *"Regolamento in materia di attività di vigilanza e accertamenti ispettivi di competenza dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 8, comma 3, del D.Lgs.*

¹ In questo secondo contratto rep. N. 7965 del 19/02/2009, era inclusa anche la manutenzione ordinaria della rete semaforica compresa la fornitura di lampadine, esclusi i materiali e l'installazione di luminarie per le festività natalizie.



Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici
di Lavori, Servizi e Forniture

Avcp

163/2006" (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale – n. 189 del 16/08/2011, disponibile sul sito dell'Autorità: <http://www.avcp.it>), in conformità alle indicazioni fornite dall'Autorità e in particolare con la deliberazione n. 39 del 18/04/2012.

Invita, per l'effetto, la S.A. a comunicare le eventuali iniziative adottate in autotutela nonché a illustrare le motivazioni per cui, in costanza di validità di altri contratti per servizi analoghi, stipulati con altro operatore selezionato con gara, la stessa abbia stipulato i contratti in esame, assegnando per il riscontro, ai sensi dell'art. 6, commi 7, 9 e 11 del D.Lgs. 163/2006, il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della presente, quale attestato con il sistema della posta raccomandata A/R o tramite PEC.

Si ricorda, infine, che l'inosservanza del suddetto termine comporta l'avvio del procedimento sanzionatorio, nonché il deferimento al Consiglio dell'Autorità per le decisioni relative all'acquisizione diretta degli elementi richiesti.

Il dirigente